

-OMISSIS-

27) CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA PROROGA BIENNALE DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PER LE ESIGENZE DEL S.S.D. MED/09 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

-OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione,,

UDITA la relazione del Rettore;

VISTO l'art. 18, comma 3, della l. n. 240/2010;

VISTO il Regolamento relativo al reclutamento di ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 1159/2019);

PRESO ATTO della disponibilità della Società Orga Bio Human S.r.L. a finanziare la proroga biennale del contratto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, della dott.ssa Rosanna Villani, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per il S.S.D. MED/09 "Medicina Interna";

VISTA la bozza di convenzione da stipularsi con la predetta società Orga Bio Human S.r.L. per il finanziamento della suddetta proroga;

ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche si è espresso favorevolmente in merito alla stipula della presente convenzione nel corso della riunione del 21.11.2019;

PRESO ATTO che l'accordo prevede il versamento anticipato della rata relativa alla copertura della prima annualità rispetto alla stipula del contratto e quello della seconda rata in data anteriore alla scadenza di tale prima annualità;

CONSIDERATO che l'art. 4 del vigente "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" (D.R. n. 1159/2019) prevede che, nel caso di convenzione sottoscritta con impresa privata, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Università dal finanziatore deve essere garantita, di norma, mediante produzione di idonea garanzia fidejussoria;

DATO ATTO tuttavia, che, nel caso in esame, la mancanza di tale garanzia verrebbe compensata dal preventivo incasso delle risorse necessarie alla proroga del contratto;

CONSIDERATO che, di conseguenza, i competenti uffici di Ateneo hanno comunicato che la proroga contrattuale biennale da stipularsi con la dott.ssa Villani prevederà una clausola di risoluzione espressa al termine del primo anno qualora la Società finanziatrice non abbia provveduto anticipatamente e nei termini previsti dall'accordo al versamento dei fondi a copertura del secondo anno di proroga;

ATTESO che la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente in merito nel corso della riunione telematica tenutasi nei giorni 28 e 29 gennaio 2020;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente in merito per gli aspetti di propria competenza nel corso della riunione odierna, esprimendo, però, dubbi sul possibile utilizzo della clausola che prevede la risoluzione del contratto di lavoro subordinato qualora il soggetto finanziatore non eroghi la rata del finanziamento;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito,

DELIBERA

di rinviare ogni decisione in merito al presente argomento al fine di poter procedere ad un approfondimento istruttorio.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *servizio reclutamento e gestione personale docente.*
- C.C.: *direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005